



**TRIBUNALE DI PADOVA**

**SEZIONE II CIVILE**

\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Padova, Seconda Sezione Civile, in persona del dott. Luca Marani, in funzione giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 24.12.2020 al n. /2020 del ruolo generale promossa con atto di citazione

**DA**

, C.F. , con sede in , via  
, quale mandataria di  
, C.F. con sede legale in viale l n. ,  
rappresentata e difesa in causa dall'avv. ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in via  
n. per procura generale alle liti del 14.12.2010 n. rep. Notaio  
- attrice -

**CONTRO**

(C.F. ), nato a l  
e , (C.F. ), nata a  
( ) il , rappresentati e difesi in causa dall'avv. Alessio Orsini del



Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dello stesso in Ascoli Piceno, via Treviri n. 202, per procura rilasciata allegata alla comparsa di costituzione e risposta - convenuti -

**Oggetto:** azione di simulazione assoluta

**CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:**

*Voglia il Tribunale di Padova, contrariis reiectis, accertata la simulazione assoluta dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale 01.07.2011 a rogito notaio . \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rep. e n. \_\_\_\_\_ racc., ai sensi degli articoli 1415 e 1416 c.c., dichiararsi privo di ogni qualsivoglia effetto l'atto medesimo avente ad oggetto i seguenti*

*beni immobili:*

*in ditta \_\_\_\_\_ in piena proprietà e per l'intero: N.C.E.U. Comune*

*di \_\_\_\_\_ Fg. \_\_\_\_\_ :*

*mapp. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ , p. \_\_\_\_\_ cat. \_\_\_\_\_ , vani \_\_\_\_\_ RC*

*Euro \_\_\_\_\_*

*mapp. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ p. \_\_\_\_\_ , cat. \_\_\_\_\_ cl. \_\_\_\_\_ mq \_\_\_\_\_ RC Euro*

*mapp. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_*

*mapp. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_*

*mapp. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_*

*mapp. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_*



N.C.E.U. Comune di Fig. :

mapp. via

N.C.T. Comune di

mapp. di Ha , semin. arbor., cl. R.D. Euro R.A. Euro

in piena proprietà e per quota di 1/5:

N.C.E.U. Comune di Fig. :

mapp.

mapp. via l );

N.C.T. Comune di Fig. :

mapp. di Ha semin. arbor., el. R.D. Euro R.S. Euro

mapp. di Ha ( ), Rel. Acq. Es.;

mapp. ) di Ha semin. Arbor. Cl. R.D. Euro , R.A. Euro

N.C.E.U. Comune di sezione - Fig. :

mapp. via n. , p. , Z.C. cat. cl. , mq.

R.C. Euro

mapp.

mapp. via

mapp. via

R.C. Euro



mapp. via n. , p. , Z.C. I,

R.C. Euro

in proprietà, per l'intero, gravato da usufrutto a favore della signora

:

N.C.E.U. Comune di - sezione :

mapp. via

R.C. Euro

beni mobili: partecipazioni sociali

1. quota di nominali Euro ) nella società con sede in

) Viale , numero di

iscrizione presso il Registro delle Imprese di e Codice Fiscale

, numero di iscrizione presso la CCIAA di

R.E.A.;

2. quota di nominali Euro nella società

, con sede in ) Via n. , numero di

iscrizione presso il Registro delle Imprese di e Codice Fiscale

numero di iscrizione presso la CCIAA di

R.E.A.;

3. quota di nominali Euro nella società con

sede in ) Via n. , numero di iscrizione presso

il Registro delle Imprese di e Codice Fiscale numero

di iscrizione presso la CCIAA di R.E.A.;

4. quota di nominali Euro nella società

, con sede in ro, Via , numero di

iscrizione presso il Registro delle Imprese di e Codice Fiscale



), numero di iscrizione presso la CCIAA di \_\_\_\_\_

R.E.A.;

5. quota di nominali Euro \_\_\_\_\_ nella società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) Via \_\_\_\_\_ numero di iscrizione \_\_\_\_\_

presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ e Codice Fiscale \_\_\_\_\_

numero di iscrizione presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ ;

6. quota di nominali Euro \_\_\_\_\_ nella società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ ) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ e Codice

Fiscale \_\_\_\_\_ numero di iscrizione presso la CCIAA di \_\_\_\_\_

R.E.A.;

con ogni conseguente pronuncia; spese di causa rifuse.

Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

#### **CONCLUSIONI DEI CONVENUTI:**

“Piaccia all’ill.mo Sig. Giudice Designato, contrariis reiectis:

**RIGETTARE** siccome inammissibili ed infondate, tutte le domande spiegate dall’attrice per tutti i motivi dedotti sia in via preliminare inerenti la carenza di titolarità del diritto che nel merito.

Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o ulteriori mezzi istruttori all’esito delle deduzioni di controparte e nel caso di concessione dei termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.

Il tutto in ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**



. quale mandataria di . ha agito nei confronti di i e di al fine di vedere dichiarata la simulazione assoluta dell'atto con cui i coniugi convenuti in data 1.7.2011 hanno costituito un fondo patrimoniale comprendente, oltre a partecipazioni in diverse società, tutti i beni immobili di proprietà del ..

L'attrice ha agito in giudizio deducendo l'attuale titolarità in capo a già di i. sorto in conseguenza del mancato adempimento all'obbligo di pagamento delle rate del mutuo ipotecario stipulato da in data 27.12.2007 per il quale il (e ) avevano contestualmente rilasciato una fideiussione specifica.

L'attrice, a comprova dell'anomalia dell'atto impugnato, posto in essere con il solo fine di sottrarre o di rendere più difficoltoso il recupero del credito da parte della banca, ha evidenziato che il fondo è stato costituito dopo 25 anni di matrimonio e che lo stesso contiene la clausola secondo cui *"i beni costituenti il fondo patrimoniale potranno essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati con il solo consenso di entrambi i coniugi senz'uopo di autorizzazione giudiziale, anche in presenza di figli minori"*

Da qui la conclusione che le parti non intendessero creare un vincolo sui beni, ma solo un finto ostacolo al fine di sottrarre gli stessi all'esecuzione dei creditori, non volendo, in realtà, porre in essere alcun negozio giuridico.

Sì sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti, i quali hanno eccepito il difetto di titolarità del credito in capo alla mandante dell'attrice nonché l'inammissibilità dell'azione proposta dal momento che i. ha chiesto la declaratoria di simulazione solo con riferimento a parte dell'atto



impugnato. Gli stessi hanno comunque contestato la fondatezza della domanda.

Il convenuto, con le memorie ex art. 183, comma VI, n. 1 e 2. c.p.c. ha replicato alle eccezioni attoree, svolgendo delle deduzioni e producendo documentazione a comprova della cessione del credito già di

a

La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.10.2021 nella quale le parti hanno concluso come in appresso, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

OMISSIS

OMISSIS



L'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dai convenuti non ha pregio in quanto le conclusioni dell'atto di citazione fanno riferimento all'atto costitutivo del fondo patrimoniale del 01.07.2011 a rogito notaio

rep. e n. racc. e l'attrice ha chiesto la declaratoria di inefficacia dello stesso, mentre il riferimento ai beni immobili oggetto del negozio pure svolto nelle conclusioni rassegnate con il libello introduttivo di causa assume carattere descrittivo, non costituendo delimitazione della domanda attorea.

Si ricorda anche che il riferimento al trasferimento di partecipazioni sociali in diverse società compare a pagina 4 dell'atto di citazione.

Deve, quindi, ritenersi che le conclusioni rassegnate da ; con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. non contengono alcuna domanda nuova, essendosi la mandataria di limitata a precisare quanto richiesto con l'atto introduttivo, così chiarendo, alla luce dei rilievi delle controparti, l'effettivo oggetto del negozio di costituzione del fondo patrimoniale oggetto della sua impugnativa.

\*\*\*\*\*

Nel merito, deve innanzitutto ricordarsi che l'azione proposta è volta alla declaratoria di simulazione e che non è stata esperita l'azione revocatoria (azione che, del resto, non avrebbe potuto portare ad alcun esito, essendo ampiamente decorso al momento dell'avvio della causa il termine di prescrizione di cinque anni dall'atto impugnato).

Risulta utile ricordare che [cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 11372 del 30/05/2005 (Rv. 580175 – 01)] l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l'esistenza



di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta), o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'*eventus damni* e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del *consilium fraudis*, elementi da cui si prescinde nella simulazione. Inoltre, il contratto simulato si differenzia anche dal contratto in frode alla legge, che è una specie del contratto indiretto, caratterizzato dal fatto che lo scopo ulteriore perseguito dalle parti (il contratto fine) è illecito, sebbene sia possibile raggiungere il medesimo scopo illecito attraverso le due diverse vie della simulazione e del negozio indiretto.

Circa la prova della simulazione, risulta ancora attuale quanto già osservato dalla Corte di Cassazione, sez. 2, con la sentenza n. 10240 del 04/05/2007 (Rv. 596771 – 01) nella quale si è posto in evidenza che *“In tema di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso, l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 cod. civ., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", menzionati dall'art. 2725 cod. civ., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 cod. civ.. Nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi - che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdeklarazioni scritte - la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora,*



*invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta fare valere l'illiceità del negozio.*

Essendo stata invocata nel caso di specie un'ipotesi di simulazione assoluta, la prova per presunzioni non incontra limiti (ferma restando la valutazione sulla gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi che emergono nel giudizio).

L'attrice, a comprova della natura simulata dell'atto, ha evidenziato due circostanze:

- a) l'avvenuta costituzione del fondo dopo 25 anni di matrimonio tra i coniugi;
- b) la presenza della clausola secondo cui non è necessaria l'autorizzazione del giudice per l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia o altri vincoli sui beni anche in presenza di figli minori.

La prima circostanza è un elemento che può sicuramente orientare le scelte che l'autorità giudiziaria è chiamata a compiere, ma non è in sé decisiva, tanto più che l'allegazione attorea riguardante il nucleo familiare dei convenuti è incompleta. Non è stato, infatti, indicato se all'epoca dell'atto vi fossero figli, quale fosse la loro età e se gli stessi convivessero o meno con i genitori.

Per quanto riguarda la seconda circostanza, si osserva con i convenuti che la clausola in questione, come evidenziato da Cass. n. 22069/2019, non è vietata dall'ordinamento, essendo derogabile la norma che prescrive la necessità



dell'autorizzazione giudiziale. Si osserva, peraltro, che l'effetto di tale deroga è semmai quello di rendere più facile la circolazione dei beni e che, quindi, qualora si volesse valorizzarne la portata, si dovrebbe concludere che la deroga produce effetti che sono difficilmente compatibili con la volontà di lasciare immutata la realtà giuridica, essendo, invece, l'inserimento di tale clausola più coerente con la volontà di (ri)cedere rapidamente i beni – a questo punto a terzi più o meno ignari - per evitare gli effetti della trascrizione di qualche domanda o di un'ipoteca giudiziale (tuttavia, così ragionando, la clausola avrebbe potuto essere eventualmente valorizzata in danno dei convenuti nel diverso caso di esperimento di un'azione revocatoria).

Va ulteriormente considerato che, come emerge dagli estratti conto della società mutuataria dimessi dai convenuti con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., il mutuo fondiario che ha generato l'esposizione debitoria nei confronti di Unicredit al momento della costituzione del fondo e fino al 2014 è stato in regolare ammortamento (tanto è vero che, come si può leggere nel ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. presentato dalla cessionaria del credito nel mese di febbraio del 2018, la cedente comunicò alla debitrice principale ed ai fideiussori la risoluzione del contratto di finanziamento "solo" in data 22.8.2014).

Va da ultimo osservato che il mutuo era garantito da ipoteca volontaria costituita per la somma di € 2.200.000,00 (pari come prassi al doppio dell'importo mutuato) sui beni intestati alla società, siti nel Comune di

} in via non avendo l'attrice evidenziato alcun elemento



dal quale desumere che nel 2011 il valore dei beni in questione fosse diminuito in misura tale da vanificare sostanzialmente la garanzia data.

A fronte di tali elementi, \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto dedurre (e se del caso provare) ulteriori circostanze in grado di far ritenere inesistente la volontà di creare un vincolo effettivo sui beni in favore della famiglia.

Le citazioni giurisprudenziali effettuate dalla mandataria di \_\_\_\_\_ nei suoi scritti difensivi sono poco pertinenti in quanto riferite alla diversa ipotesi di esperimento di azione revocatoria. La confusione tra i due rimedi in cui è incorsa la società è in qualche modo resa evidente dalla considerazione, espressa nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., secondo cui *“La volontà della signora \_\_\_\_\_ non rileva, in quanto è il sig. \_\_\_\_\_ ad essere debitore della banca e proprietario dei beni costituiti nel fondo”* [chiaro riferimento alla non necessità – affermata dalla giurisprudenza nei giudizi ex art. 2901 cod. civ. - di indagare la volontà del coniuge del debitore in conseguenza della natura gratuita dell’atto]. Peraltro, quest’ultima deduzione rende ancor più infondata la domanda attorea dal momento che la simulazione assoluta postula la volontà di entrambe le parti di non mutare il reale assetto di interessi oggetto del contratto (invece, lo scopo simulatorio, se è proprio di una sola delle parti, si risolve in una riserva mentale che, come tale, è inidonea ad invalidare il negozio stipulato).

\*\*\*\*\*

Sulla base delle superiori considerazioni deve pervenirsi al rigetto della domanda proposta con condanna dell’attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, spese che vengono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra €



52.000,01 ed € 260.000,00. Stante l'assenza di attività istruttoria e le limitate questioni trattate, si reputa di liquidare € \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_) per compenso ed € \_\_\_\_\_ per spese generali al 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Alessio Orsini dichiaratosi procuratore antistatario nelle rassegnate conclusioni.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Padova in composizione monocratica nella persona del Giudice unico, dott. Luca Marani, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) Rigetta la domanda dell'attrice.
- 2) Liquidate le spese di lite sostenute dai conveni in € \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_ per compenso ed € \_\_\_\_\_ per spese generali al 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge, condanna l'attrice alla loro rifusione integrale, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Alessio Orsini.

Padova, 7 gennaio 2022

**IL GIUDICE**

*(Dott. Luca Marani)*

